

Infoleg CRP News

Direzione Processo Legislativo
Silvia Bertini

Settore Studi
Documentazione e
Supporto Giuridico Legale
Aurelia Jannelli



InfolegCrpNews

A cura di:
Maria Morello,
Maria Grazia Valente

Realizzazione grafica:
Simonetta Morreale

29 SETTEMBRE 2015



SOMMARIO

CONTRATTI	3
<i>Le nuove Direttive sui contratti pubblici</i>	3
<i>Appalti Pubblici</i>	4
DIRITTO COSTITUZIONALE	5
<i>L'interpretazione morale della Costituzione</i>	5
ENTI LOCALI	5
<i>Riforma Delrio – Mobilità</i>	5
<i>Il segretario comunale</i>	6
<i>Dirigenza per gli Enti Locali</i>	6
INFORMATICA – DIGITALIZZAZIONE	7
<i>I Punti per l'Accesso ai Servizi Innovativi (PASI)</i>	7
<i>La banda (ultra larga)</i>	8
<i>Web e nuove tecnologie</i>	8
LAVORO	9
<i>Danno biologico</i>	9
REGIONI	10
<i>PDL n. 71 del 10/09/2015 della Regione Calabria "Misure per promuovere il turismo sportivo mediante la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici"</i>	10
SANITA'	11
<i>L'affidamento nell'attività medico-sanitaria in equipe</i>	11

CONTRATTI

Le nuove Direttive sui contratti pubblici

Nell'articolo intitolato "Le nuove Direttive sui contratti pubblici e *l'in house providing*: problemi vecchi e nuovi", a cura del presidente Carmine Volpe, pubblicato da Giustamm (Cop. n. 9/2015), si evidenzia che, *l'in house* riveste un ruolo di particolare rilievo nelle società pubbliche, ma non è limitato solo a queste ultime, potendo interessare anche i consorzi ed altre forme di collaborazione e aggregazione tra soggetti pubblici. Nel testo l'autore esamina il sopracitato argomento alla luce delle nuove Direttive Europee che il nostro ordinamento deve recepire, per poi passare all'applicazione concreta. Di conseguenza svolge alcune considerazioni intorno alle questioni recenti e passate che ne derivano. Le nuove Direttive riguardanti i contratti pubblici sono le seguenti: - Direttiva Appalti (n. 2014/24/UE); - Direttiva Settori Speciali (n. 2014/25/UE), la Direttiva concessioni (n. 2014/23/UE).

La disciplina *dell'in house* prevista per la prima volta da parte delle nuove direttive è evento da considerare positivamente, perché rafforza l'uniformità dell'applicazione del diritto europeo da parte degli Stati membri.

La fine del carattere derogatorio *dell'in house* e l'equiordinazione dei modelli di affidamento e di gestione comportano, conseguentemente, "il pieno sdoganamento" *dell'in house* nell'ordinamento italiano; il quale, anche per motivi legati a particolari situazioni interne, ha inteso tutelare la concorrenza e il mercato a discapito *dell'in house*. E' innegabile che il legislatore nazionale debba tenere conto delle particolari situazioni interne, ma così come l'applicazione delle direttive europee deve essere uniforme, allo stesso modo lo deve essere il campo delle esenzioni dalle stesse. E *l'in house*, in quanto esenzione, una volta definito non più dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ma dalle direttive, con normativa dettagliata e di per sé autosufficiente, non può che avere gli stessi connotati negli ordinamenti degli Stati membri.

I principi di libera amministrazione delle autorità pubbliche e di tutela della concorrenza attribuiscono *all'in house* pari dignità rispetto alla gara. Nello svolgere funzioni di interesse pubblico le amministrazioni devono perseguire e garantire la qualità, l'efficienza, l'economicità, e l'efficacia dell'appalto o del servizio, in pratica la virtuosità per l'amministrazione, la collettività e gli utenti dei servizi. Quale sia la modalità migliore dell'affidamento, se *in house* o previa gara, è scelta di pertinenza dell'amministrazione affidante e non è detto che la gara sia di per sé opzione migliore rispetto all'affidamento *in house*. Diventa quindi di estrema importanza a monte la verifica dei requisiti per procedere ad un affidamento *in house*, la scelta della modalità di affidamento, le ragioni fondanti e le motivazioni addotte; scelta che si manifesta in provvedimenti amministrativi sottoposti al controllo di legittimità del giudice nazionale e della Corte di Giustizia.

Mancano ancora circa sette mesi alla scadenza del termine di recepimento delle nuove direttive.

Il disegno di legge delega per l'attuazione delle nuove direttive, nonché "per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (atto Camera n. 3194) è stato approvato dal Senato della Repubblica il 18 giugno 2015.

Gli spazi liberi lasciati dal legislatore nazionale nel suddetto tema (*in house*) sembrano pochi; l'unico concerne la partecipazione privata non di controllo, che deve essere prescritta dalle norme legislative nazionali.

L'unica certezza al momento nella materia è quella della disciplina europea in tema di *house*; il che, non è poco, in un ordinamento italiano in cui prevale l'incertezza normativa.

Appalti Pubblici

Nella nota di commento intitolata "Affidamento in house illegittimo in presenza di un soggetto privato", a cura di Federico Gavioli, dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicista, pubblicata sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A." (23/09/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che, il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 4253 dell'11 settembre 2015 ha stabilito che non è permesso ad un Comune di espletare al posto di una gara, per la gestione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, un affidamento ad una società partecipata da un soggetto privato; poiché per i giudici esaminanti il caso di specie, in tale situazione è assente l'attributo del controllo analogo, indispensabile per consentire l'utilizzo dell'*in house providing*.

Il contenzioso amministrativo prende avvio da un ricorso presentato da una SRL che impugnava una delibera con la quale il Comune, nel maggio 2014, aveva affidato ad una società per azioni, il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Detta società deduceva i seguenti motivi: 1) – difetto di motivazione e falsa rappresentazione della realtà; 2) – difetto di istruttoria in quanto la deliberazione consiliare impugnata è stata assunta sulla base di una relazione istruttoria inficiata da numerose carenze; 3) – la diversità dei servizi offerti dalla ricorrente e dalla società di servizi affidataria del servizio non sono comparabili, anche in relazione alla diversità dei tempi di somministrazione delle prestazioni richieste; manca la convenienza economica ed al Consiglio comunale non è stata adeguatamente prospettata la scelta alternativa; 4) – mancato rispetto dei principi comunitari in tema di "*in house providing*" per la genericità delle finalità della società affidataria e per la partecipazione di privati al suo capitale sociale.

Pertanto la suddetta SRL chiedeva l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

Con sentenza del 2014 il Tribunale amministrativo accoglieva il ricorso e annullava gli atti impugnati; avverso tale sentenza la società ed il Comune ricorrevano davanti al Consiglio di Stato contestando gli argomenti che ne costituivano il presupposto e chiedendo la sua riforma ed il rigetto del ricorso di primo grado.

Il Consiglio di Stato constata che il TAR ha accolto l'impugnazione della società ricorrente stabilendo che questa non può essere diretta affidataria di appalti, nel caso di servizi, in quanto manca il requisito del controllo analogo da parte dell'Amministrazione in questione, che legittima il ricorso a tale sistema di attribuzione degli appalti della P.A. perseguendo i principi dell'*in house providing*. Nella compagine della suddetta società è ricompreso un Consorzio, del quale all'epoca dei fatti contestati facevano parte soggetti privati. La società riferisce che dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado si è proceduto all'acquisto delle azioni del suddetto Consorzio, con un notevole esborso, in tal modo dimostrando la volontà di modificare la propria compagine per adeguarla ai principi dettati dalla sentenza oggetto degli appelli ora in trattazione.

Richiamando la costante giurisprudenza amministrativa, sulla scorta dei principi fissati nella precedente sentenza 3 marzo 2008, n. 1 dello stesso Consiglio di Stato, i giudici della Quinta sezione hanno ribadito come sia indispensabile, per legittimare il procedimento di affidamento diretto, il requisito della sottoposizione dell'affidatario al controllo analogo, ravvisabile esclusivamente nella partecipazione totalitaria della P.A. al capitale sociale e quindi nella totale assenza di soggetti privati.

In conclusione, il suddetto Organo, preso atto della complessità della controversia ha respinto il ricorso.

DIRITTO COSTITUZIONALE

L'interpretazione morale della Costituzione

Nell'articolo intitolato "L'interpretazione morale della Costituzione: brevi considerazioni critiche", a cura di Francesco Rimoli, professore ordinario di diritto pubblico presso l'università degli studi di Teramo, si sottolinea che in questi ultimi anni si è sempre più diffusa una proposta di recupero di una dimensione interpretativa della Costituzione che predilige la dimensione morale dei testi costituzionali, che pone in risalto la loro natura assiologia prima che giuridica, la loro capacità di costituire il luogo dell'aggregazione etica di una collettività intesa sempre più come comunità. Ne consegue che tutta la serie di dottrine che rientrano nella categoria del neocostituzionalismo siano oggetto di accesi dibattiti tra gli studiosi. Si rammenta che il neocostituzionalismo pone le basi non solo per un'interpretazione morale della Costituzione, ma soprattutto per un recupero della connessione interna tra diritto e morale ovvero per una potenziale differenziazione sistemica del diritto nel confronto con gli altri sottosistemi su questa fondati (incluso quello con essa inscindibilmente legato della religione).

Nel testo, in particolare l'autore si sofferma sui seguenti punti: - diritto e morale; - il processo di positivizzazione del diritto come espressione di una funzione sistemica differenziata; - l'interpretazione "morale" della norma giuridica e della Costituzione; ed infine, sui mille volti del (neo)giusnaturalismo.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.rivistaaic.it/l-interpretazione-morale-della-costituzione-brevi-considerazioni-critiche.html>

ENTI LOCALI

Riforma Delrio – Mobilità

Nell'approfondimento intitolato "Scatta l'ultima tappa della riforma Delrio", a cura di Paola Cosmai, avvocato, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A." (22/09/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che, sin dall'inizio dell'emanazione della L. 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. riforma Delrio) era evidente che la sua attuazione sarebbe stata complicata, ancora di più dopo l'intervento della Consulta, che sancendone la costituzionalità su ricorso di diverse Regioni, ha concretamente impedito l'ostruzionismo di queste. In proposito, comunque ci si aspettava una maggiore collaborazione e intraprendenza delle Amministrazioni deputate a darne corso.

Nel testo, in particolare, l'autrice si sofferma sui seguenti punti: - i destinatari del DPCM che fissa i criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità del personale delle Aree Vaste; - il personale già comandato o distaccato; - il riordino delle funzioni; la domanda e l'offerta di mobilità; le istanze di mobilità; - i criteri di assegnazioni generali ed individuali ed i criteri di inquadramento.

In questo contesto assumono grande rilevanza i criteri di inquadramento, in quanto dovranno considerare l'area ed il profilo professionale di appartenenza dei dipendenti

trasferiti, secondo le tabelle di equipollenza di cui al DPCM già pubblicato nei giorni scorsi. I medesimi manterranno la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, come anche l'anzianità di servizio maturata, con un apposito stanziamento di fondi per la contrattazione decentrata. Inoltre, si conferma che i compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti precedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della L. n. 56 del 2014.

Il segretario comunale

Nell'articolo intitolato "Il segretario comunale: una specie in estinzione?", a cura della dott.ssa Caterina Passalacqua, si rileva che la suddetta figura, svolge un ruolo fondamentale nella gestione delle amministrazioni comunali e provinciali, quale figura polivalente, tesa a promuovere attività di collaborazione degli organi politici locali e di sovrintendenza delle funzioni dirigenziali. Il ruolo del segretario comunale è di rilevante importanza in quanto svolge funzioni di raccordo tra la compagine governativa e l'ambito gestionale, in forza del rapporto assunto con gli altri soggetti (politici e non) dell'amministrazione comunale.

Nel testo, l'autrice focalizza l'attenzione sulla complessa figura del segretario comunale e nella prima parte svolge una breve disamina sulle particolari modalità di accesso alla carriera e, sulla gestione del correlato albo, per giungere sino all'atto di conferimento e di revoca dell'incarico e, soprattutto alla particolarissima relazione che lega il segretario al Sindaco (od al Presidente della Provincia), nonché dell'eventuale nomina del vicesegretario e dell'unione reale dei ruoli di segretario e direttore generale.

Nella seconda parte, invece, l'autrice approfondisce mansioni della suddetta figura, con particolare riguardo all'elasticità di attribuzioni, soffermandosi sulle ipotesi dei Comuni privi di qualifica dirigenziale, sulle funzioni imposte da statuti e regolamenti locali, nonché sulle innovative qualifiche di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Nella parte conclusiva, infine, è analizzato il ruolo del direttore generale, c.d. "city manager" e le ultime novità introdotte dal Governo Renzi, volte all'eliminazione del segretario comunale o comunque, al mutamento delle funzioni che tale figura ha rivestito sino ad oggi.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.diritto.it/docs/37363-il-segretario-comunale-una-specie-in-estinzione/download?header=true>

Dirigenza per gli Enti Locali

Nell'articolo intitolato "Quale dirigenza per gli enti locali", a cura di Mario Collevicchio, professore a contratto della Scuola di specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica (SPISA) – università "Alma Mater" di Bologna, esperto di Legautonomie, presidente del Comitato scientifico di ANDIGEL, si rileva che, dopo molteplici dibattiti alla Camera e al Senato, la nuova normativa in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche è stata approvata nel periodo estivo e ha dato luogo alla L. 7

agosto 2015, n. 124. Si tratta di una legge delega in una materia molto complessa la cui disciplina troverà sviluppo ed attuazione in una serie di decreti legislativi che il Governo dovrà adottare entro il 28 agosto 2016.

Nel testo della sopracitata legge riveste particolare importanza l'art. 11 che segna un fondamentale cambiamento dell'identità e del ruolo del dirigente pubblico che, a parere dell'autore, si avverte come assolutamente necessario in un quadro generale, come l'attuale, contraddistinto da confusione dei ruoli, da attribuzione di compiti poco definiti, da organici esorbitanti che si sono andati formando nel tempo. Rilevante appare quindi la finalità posta all'inizio della disposizione (comma 1) che collega la disciplina della materia della dirigenza pubblica alla valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, che punta a creare una nuova figura del dirigente della P.A. selezionato sulla base del merito, professionalmente competente, proiettato verso l'esterno, nel concorrere alla soddisfazione dei bisogni pubblici.

I principi ed i criteri cui si ispira detta legge di delega concernono: - l'istituzione del nuovo sistema di dirigenza pubblica che si articola in una serie di ruoli tra loro distinti, ma unificati e coordinati non soltanto da una disciplina comune dell'accesso e del reclutamento basata sul merito, ma anche dalla piena mobilità da un ruolo all'altro; - l'istituzione di una banca dati, nella quale inserire i curriculum vitae, i profili professionali e gli esiti delle valutazioni dei dirigenti, affidata al Dipartimento della funzione pubblica; - una serie di azioni organiche che riguardano l'inquadramento nei ruoli, l'accesso, la formazione, la mobilità, il conferimento di incarichi dirigenziali, la durata degli incarichi, le responsabilità dei dirigenti, la disciplina transitoria, principi e criteri particolari per il conferimento degli incarichi dirigenziali nelle aziende e negli enti del servizio sanitario nazionale.

INFORMATICA – DIGITALIZZAZIONE

I Punti per l'Accesso ai Servizi Innovativi (PASI)

Nell'approfondimento intitolato "PASI: progetto per la coalizione digitale", a cura di Michele Iaselli, funzionario del Ministero della Difesa, docente di informatica giuridica alla LUISS – Roma e Federico II – Napoli, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A." (22/09/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si sottolinea che, il progetto PASI persegue lo scopo di incrementare l'accesso dei cittadini ai servizi on-line, inclusi quelli forniti dalle Pubbliche Amministrazioni. Il progetto PASI si delinea come un'opportunità, consentendo a tutti di accedere in modo gratuito alle risorse e ai valori disponibili in rete.

I punti PASI sono dedicati soprattutto a chi, a casa, non dispone di un personal computer oppure non ha una postazione internet a larga banda, o a chi non possiede una conoscenza sufficiente con lo strumento informatico, di permettere l'accesso ai servizi innovativi on-line.

I centri PASI sono attivati soprattutto nei Comuni che soffrono maggiormente la mancanza di infrastrutture. Ubicati principalmente presso Pubbliche Amministrazioni, associazioni, enti, centri di aggregazione sociale, sono interconnessi in rete e attrezzati in misura adeguata con dotazioni strumentali, risorse tecnologiche e telematiche al fine di permettere il completo accesso ai servizi innovativi on-line.

Nei centri PASI la navigazione in internet è controllata e protetta attraverso l'adozione di un sistema di filtraggio dei contenuti delle pagine visitate, che permette di bloccare l'accesso a siti inappropriati.

L'accesso ai centri PASI ed ai servizi erogati è gratuito, previa identificazione.

Si può accedere ai servizi dei centri PASI nelle seguenti modalità: - con la propria CRS e digitando il PIN personale; - con le credenziali di accesso fornite durante la procedura di attivazione; - nei centri previsti e in alcuni casi, con una carta jolly richiedibile all'operatore se trattasi di utenti provenienti da altre regioni che non posseggono una CRS.

Ogni utente è tenuto a rispettare la privacy degli altri utenti ed ha il divieto di: - eseguire interventi diversi da quelli necessari all'uso ordinario delle postazioni, in particolare è proibito accendere e spegnere i dispositivi, aprire le stampanti, scollegare cavi, spostare le apparecchiature dalla loro sede; - installare programmi e utilizzare un software diverso da quello già installato sulla postazione ed alterarne la configurazione o svolgere operazioni che influenzino o compromettano la regolare attività delle postazioni; - navigare su siti web a contenuto osceno, razziale, violento o che comunque incoraggino forme di attività illecite; l'utente è riconoscibile e responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti del copyright e delle licenze d'uso; - accedere ai giochi d'azzardo.

La banda (ultra larga)

Nell'articolo intitolato "Cinque minuti per capire il senso della banda (ultra larga) larga", a cura di Alfonso Fuggetta, pubblicato da Astrid (22/09/2015), si sottolinea che nel 2015, nel dibattito pubblico, sui social media, nella vita quotidiana si continuano a ripetere affermazioni del tutto infondate sulla banda larga e sullo sviluppo delle reti di comunicazione. L'autore intende porre rimedio a tale problema servendosi di concetti chiave che permettano la discussione di questo argomento senza poi incorrere in errori e fraintendimenti. Per tale ragione si avvale di un linguaggio non tecnico, affinché possa essere comprensibile a tutti.

Nel testo, in particolare, l'autore in primis definisce il significato relativo ai seguenti termini: - ultimo miglio, dorsali, wireless, wireline, fisso, mobile per poi passare a fornire la definizione di che cosa si intenda per banda larga e banda ultra larga e la connessione asimmetrica. In secondo luogo si sofferma sulla velocità nelle reti fisse e mobili, per poi analizzare quelli che sono i bisogni dell'utenza. Nell'ultima parte, invece, l'autore esamina l'evoluzione delle infrastrutture ed i costi relativi di gestione.

A parere dell'autore, i dibattiti sulla banda larga e sullo sviluppo delle reti di nuova generazione andrebbero affrontati con concreta determinazione e conoscenza degli argomenti perché solo in questo modo, con lungimiranza ed intelligenza, si potrà affrontare questa questione così critica che va ad incidere sul futuro del nostro Paese.

Web e nuove tecnologie

Nell'articolo intitolato "L'applicazione delle nuove tecnologie telematiche alla P.A.: il voto elettronico", a cura di Elena Falletti, ricercatrice in diritto privato comparato pubblicato, sulla rivista "Il Quotidiano Giuridico" (23/09/2015) della Wolters Kluwer, si sottolinea che uno dei settori più innovativi che concerne l'applicazione delle tecnologie telematiche nella pubblica amministrazione è costituito dal voto elettronico. Sul punto si sono attualmente pronunciate due Corti, una di *civil law* (nello specifico il *Conseil d'Etat francese*) e l'altra di *common law* (la Corte suprema della Pennsylvania).

Si rammenta, in proposito, che l'esercizio di voto con strumento elettronico è stato oggetto di decisioni giudiziarie sia in Francia che negli Stati Uniti. Ne è conseguito che in Francia, il *Parti Pirate* (Partito Pirata) il 27 aprile 2012 ha impugnato il provvedimento inerente al trattamento dei dati personali per la votazione elettronica dei deputati da parte dei

cittadini francesi residenti all'estero. Detta modalità di votazione è prevista dall'art. 330-13 del *code électoral*. Secondo il parere dei ricorrenti le condizioni previste da tale decreto non garantivano veridicità e segretezza di voto. Con la decisione del 27 luglio 2015, il *Conseil d'Etat* ha rigettato le argomentazioni dei ricorrenti, in particolare dichiarando che "il ricorso al voto elettronico non può essere considerato come una modalità di voto che, per sua natura, è violativa degli impegni internazionali", in tema di esercizio dei diritti elettorali, soprattutto per quanto riguarda l'art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU del 20 marzo 1952 e l'art. 25 del Patto internazionale sui diritti civili e politici firmato a New York il 16 dicembre 1966.

Secondo il *Conseil d'Etat* nelle elezioni politiche il ricorso al voto elettronico, di rappresentanti dei residenti all'estero, persegue lo scopo di garantire l'accuratezza del voto degli elettori; inoltre le dettagliate modalità di esercizio del voto, anche tramite la cooperazione di esperti indipendenti incaricati di autenticare il voto e l'identificativo dell'elettore, non mette in pericolo la segretezza del voto medesimo.

Anche negli Stati Uniti, la Corte Suprema della Pennsylvania ha rigettato l'istanza di un gruppo di elettori che, durante l'elezione del 2006, avevano presentato ricorso contro l'utilizzo di alcuni strumenti per la votazione elettronica. Infatti, in questo stato federato degli U.S.A. vengono utilizzati ben sei modelli di strumenti per la suddetta votazione. Il problema riguardava nello specifico la registrazione elettronica del voto senza farne seguire la stampa cartacea dei documenti certificativi dell'avvenuta votazione, secondo quanto previsto dall'*Electoral Code dello Stato*, e pertanto passibili di manomissioni fraudolente.

Detta Corte ha poi affermato che il controllo federale precedente all'acquisto da parte delle autorità statali di tutti gli strumenti elettronici destinati alle votazioni è sufficiente per escludere l'utilizzo scorretto di tali meccanismi. La medesima, ha poi, inoltre, confermato che l'*Electoral Code dello Stato* non prevede alcuna disposizione che sia volta al fatto che il sistema di voto elettronico stampi una scheda cartacea per ogni voto espresso. Al contrario, gli elettori manifestano la loro preferenza elettorale attraverso schermi video, utilizzando pulsanti o componendo caratteri a video; l'uso della carta risulterebbe pertanto un aggravio rispetto ai vantaggi della tecnologia. Per quanto riguarda le manomissioni, i giudicanti sostengono che neppure la votazione tradizionale con schede cartacee, è immune da manomissioni o comunque completamente senza rischi di brogli elettorali.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2015/09/23/l-applicazione-delle-tecnologie-telematiche-alla-p-a-il-voto-elettronico>

LAVORO

Danno biologico

Nella nota di commento intitolata "Lavoro-Cassazione: il danno biologico lamentato dal lavoratore non è risarcibile se la causa non è imputabile al datore di lavoro", a cura di Valeria Tessitore, esperta di diritto delle imprese e diritto privato, si rileva che, la Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, con la sentenza del 2 settembre 2015, n. 17438, ha sancito, che la pretesa di risarcimento del danno, causato dal troppo lavoro, sia infondata se il lavoratore non dà prova delle imposizioni disposte dal datore di lavoro.

Nel caso di specie, la ricorrente lamentava un danno biologico derivante dall'eccessiva mole di lavoro ed il cumulo di mansioni, invocando pertanto l'articolo 2087 del Codice

civile a fondamento della domanda risarcitoria. Quest'ultima non veniva accolta dai giudici di merito, con la motivazione che la dirigenza del Consorzio di Bonifica per il quale la ricorrente lavorava, non le aveva mai imposto il raggiungimento di risultati produttivi incompatibili con lo svolgimento di una normale attività di lavoro.

In pratica, la dipendente si era fatta carico di oneri di competenza altrui, interrompendo così il nesso di causalità tra fatto causativo e danno, sollevando così il datore di lavoro da ogni responsabilità.

La dipendente ha quindi proposto ricorso in Cassazione, denunciando vizio di motivazione e violazione di legge, soprattutto dell'art. 2087 del Codice civile, recante "*Tutela delle condizioni di lavoro*", che impone all'imprenditore di "*adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*".

Detto Organo precisa che il dovere di prevenzione imposto al datore di lavoro di cui all'articolo 2087 non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva: per ritenere la sua responsabilità è necessario che l'evento sia riferibile a sua colpa.

La consolidata giurisprudenza (tra cui le sentenze della Cassazione n. 15082/2014 e n. 10510/2004) individuano tale colpa "*nella violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati*".

Per quanto concerne, invece, la ripartizione degli oneri probatori, sul lavoratore che pretende di aver subito un danno alla propria salute a causa del carico lavorativo, pesa la prova dei tre elementi costitutivi della responsabilità contrattuale: - l'esistenza del danno; - la nocività dell'ambiente di lavoro; - il nesso causale fra i medesimi. Se tali condizioni sono state provate, il datore di lavoro deve rispondere del proprio obbligo di sicurezza e, quindi, dimostrare di avere adottato le precauzioni tese ad impedire il verificarsi del danno, per escluderne la colpa.

Pertanto la Suprema Corte rigetta il ricorso, confermandone la sentenza impugnata.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.filodiritto.com/news/2015/lavoro-cassazione-il-danno-biologico-lamentato-dal-lavoratore-non-risarcibile-se-la-causa-non-imputabile-a-colpa-del.html>

REGIONI

PDL n. 71 del 10/09/2015 della Regione Calabria "Misure per promuovere il turismo sportivo mediante la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici"

Con la presente proposta di legge si intende incrementare e destagionalizzare il turismo nell'ambito del territorio della Regione Calabria e, nel contempo, promuovere in ambito nazionale ed internazionale la diffusione dell'attività sportiva del golf, nel contempo, creare un sistema regionale di impianti golfistici, nel rispetto del riparto delle competenze fra stato e regioni, di cui all'art. 117 della Costituzione.

Anche gli enti locali, singoli o consorziati tra loro, possono proporre alla Regione, mediante un accordo raggiunto per il perseguimento di tale obiettivo, una rete o circuito golfistico dotato anche dell'offerta ricettiva per i turisti sportivi. Per perseguire nelle sopracitate finalità la Regione approva ed adotta le proposte comunali, attua specifiche agevolazioni prevedendo strumenti di semplificazione procedurale ed amministrativa, e, nel contempo, attua incentivi premiali sulle fattibilità urbanistiche ed edilizie nei territori comunali.

I progetti dei nuovi campi da golf dovranno possedere i seguenti criteri: - essere compatibili con la tutela dei luoghi senza impatto negativo sui sistemi ambientali più delicati; - valorizzare l'ambiente naturale preesistente e incrementare il rapporto tra superficie complessiva e superficie da gioco; - armonizzare gli interventi artificiali attraverso una movimentazione del suolo ridotta all'indispensabile e prevedere ampi spazi di vegetazione naturale privi di qualsiasi tipo di intervento umano; - ottenere il livello massimo di risparmio idrico.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglioregionale.calabria.it/pl10/71.pdf>

SANITA'

L'affidamento nell'attività medico-sanitaria in equipe

Nel commento intitolato "Il principio di affidamento nell'attività medico-sanitaria in equipe", a cura di Cinzia Scotto, giudice onorario presso il Tribunale di Arezzo, si evidenzia che, nella realtà attuale lo svolgimento dell'attività terapeutica, un tempo raffigurabile con l'immagine del rapporto tra paziente e medico di fiducia, oggi si manifesta in modo completamente diverso. L'attributo che meglio si presta a rappresentare la mutata situazione è quello di parcellizzazione dell'atto medico ed evoca un approccio al paziente inevitabilmente limitato, in quanto settoriale. Ne è conseguito un proliferare delle specializzazioni mediche, dando avvio alla creazione di strutture sempre più complesse in cui le stesse attività terapeutiche sono organizzate in comparti omogenei sul piano disciplinare e specialistico. Ne deriva quindi il problema di distinguere, nell'ambito della cooperazione plurisoggettiva in ambito medico, a quali condizioni colui che ha svolto correttamente le proprie mansioni rispettando *le leges artis* a lui richieste, possa essere chiamato a rispondere del fatto causato da altro compartecipe alla stessa attività curativa. La dottrina è orientata nel senso che, qualora la condotta colposa posta in essere dal singolo medico si sovrapponga a quella di altri sanitari, il precetto concreto da perseguire dovrà far riferimento "al principio di affidamento", in base al quale ogni soggetto non dovrà ritenersi obbligato a delineare il proprio comportamento in funzione del rischio di condotte colpose altrui, atteso che potrà sempre fare affidamento sul fatto che gli altri soggetti agiscano nell'osservanza della *leges artis*.

Diversamente la giurisprudenza ha tracciato tre orientamenti in tema di colpa medica da lavoro svolto in equipe: - 1) - i criteri di attribuzione della responsabilità per colpa sono correlati al grado di specializzazione ed esperienza dell'operatore. Poiché l'intervento chirurgico richiede un determinato grado di specializzazione, i parametri si innalzano in relazione alla specificità della preparazione e dell'esperienza (Cass. Sez. IV 2.12.2008); 2) - è attribuita una funzione di indirizzo e controllo al capo dell'equipe, sul quale grava una posizione di garanzia maggiore rispetto agli altri membri del gruppo (Cass. Sez. IV 1.12.2004); 3) - il lavoro di equipe è inquadrato nell'ambito di attività pluripersonali concorrenti, per cui l'eventuale responsabilità penale degli operatori rientra nell'ambito della cooperazione colposa.

Inoltre, la giurisprudenza, pur ammettendo la validità del principio di affidamento, ne riconosce una valenza limitata laddove afferma che sussiste un obbligo di controllo sull'operato altrui, soprattutto quando lo stesso sia contraddistinto da un errore evidente, la cui percezione rende prevedibile l'evento conseguente a colpa. In tale caso, ogni

sanitario che ha in cura il paziente non solo ha l'obbligo di effettuare le proprie mansioni con diligenza e perizia, ma deve anche adoperarsi per impedire e vanificare l'altrui condotta contrarie alle *legis artis* proprie. Il principio di affidamento comunque non vale per il capo equipe perché chi dirige l'attività del gruppo di lavoro ha la responsabilità di effettuare una costante e diligenza vigilanza sempre, in ciascun momento. Il capo dell'equipe, inoltre, al di là dell'autonomia professionale dei singoli operatori, ha il dovere di portare a conoscenza del gruppo tutte le informazioni di cui è in possesso sulle patologie del paziente che, se non comunicate, potrebbero incidere sulle scelte degli altri. Per questo motivo, è stato ritenuto responsabile di omicidio colposo un chirurgo che non aveva informato l'anestesista di una patologia cardiologica del paziente. Infatti, in un caso preso in esame, la Cassazione ha riconosciuto la responsabilità al capo chirurgo che, una volta autorizzata l'anestesia, si era allontanato dalla sala operatoria, contando di fare affidamento sulle capacità di altri collaboratori chirurgici. Avendo Egli la funzione di controllo, di direzione e vigilanza sull'operato dell'equipe medica ed essendosi allontanato dalla sala operatoria, è venuto meno alla sua obbligatoria funzione di controllo. Tale funzione di controllo sussiste anche nella fase preoperatoria. Per questo motivo è stata riconosciuta anche la corresponsabilità del primario con quella del proprio assistente che effettuava una diagnosi errata in forza della quale veniva svolto un intervento su un organo sano anziché su quello malato.

Da quanto premesso si sottolinea che la giurisprudenza è molto restrittiva nel riconoscere l'operatività del principio di affidamento quale limite della responsabilità penale del componente dell'equipe medica.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.filodiritto.com/articoli/2015/09/il-principio-di-affidamento-nellattivit-medico-sanitaria-in-equipe.html>